



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 19/06/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1037

Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4 - art. 32 - Nuova approvazione delle tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani.

L'Assessore alla Solidarietà, dr.ssa Elena Gentile, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Salute, dott. Ettore Attolini, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente dell'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, come confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria e dalla dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferiscono quanto segue.

Premesso che

- l'articolo 11 della Legge n. 328/2000, stabilisce che l'autorizzazione al funzionamento dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti del settore privato e del privato sociale è rilasciata dai Comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale;
- l'articolo 8, comma 3 lettera "f", della già citata legge, attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all'articolo 1, comma 5;
- con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001, sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rinviando alle Regioni la definizione di ulteriori requisiti;
- il DPCM 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria" reca indicazioni in merito alle quote di compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie;
- il DM 29.11.2001 determina i livelli essenziali di assistenza, con specifico riferimento all'All. 1C per i livelli essenziali di assistenza ad elevata integrazione sociosanitaria;
- la l.r. 4 agosto 2004, n. 14, all'art. 32 determina la quota a carico del Servizio Sanitario Regionale della retta giornaliera le strutture residenziali per anziani ad elevata integrazione sociosanitaria, quali le strutture di cui al regolamento regionale n. 1/1997, così come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n. 4/2007, art. 66 "Residenze Sociosanitaria Assistenziali (RSSA)";
- con legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, la Regione Puglia ha adottato la nuova disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;
- con Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, e s.m.i., la Giunta Regionale ha dato attuazione alla l.r. n. 19/2006 approvando, tra l'altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in

- Puglia;
- lo stesso Regolamento Regionale n. 4/2007, all'articolo 32, stabilisce che, nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, la tariffa per persona al giorno per tutti i servizi ivi regolamentati in strutture già autorizzate e in quelle da autorizzare è determinata con delibera di Giunta Regionale;
 - con legge regionale 12 settembre 2008, n. 23 è stato approvato il Piano Regionale di Salute 2008-2010 della Regione Puglia, che, tra l'altro, definisce i livelli essenziali di assistenza ad elevata integrazione socio-sanitaria di cui all'Allegato 1C del DM 29.11.2001 con le rispettive quote di compartecipazione a carico del Servizio Sanitario Regionale e a carico dei Comuni e/o degli utenti e loro nuclei familiari;
 - Con legge regionale 4 febbraio 2010 n.4, la Regione Puglia ha provveduto ad adeguare il contributo a carico delle ASL per le "case protette", leggasi RSSA, - fissandolo nella quota pari al 50% della tariffe stabilite dall'art. 32 del reg. reg. 4/2007;
 - La deliberazione di Giunta regionale n. 314 del 9 febbraio 2010 ha approvato modifiche al Regolamento Regionale n. 4/2007, poi ratificate con la promulgazione del Regolamento Regionale n. 7 del 10 febbraio 2010 che prevedono, tra l'altro, la soppressione della tipologia "RSSA di fascia media" negli artt. 58 e 66 e della tipologia "Residenza sociale assistenziale di fascia media" negli artt. 59 e 67 di cui al Reg. R. n. 4/2007;
 - Il suddetto regolamento ha, inoltre, modificato il comma 3 dell'art. 32, la cui lett. b) novellata reca il seguente testo: "b) una riduzione della tariffa di riferimento regionale, da corrispondere in relazione a specifiche economie di scala nonché a specifiche condizioni di complementarietà di un servizio con altri servizi e prestazioni garantiti dall'Ambito", che riconosce esplicitamente il ruolo delle cosiddette "economie di scala" nella determinazione della tariffa finale, in relazione alla dimensione della organizzazione che eroga un determinato servizio;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 2 febbraio 2010 ha approvato, in attuazione dell'art. 32 del regolamento, il sistema delle tariffe di riferimento regionale per le strutture residenziali per anziani a carattere sociale e socio-sanitario di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., fornendo anche i necessari indirizzi attuativi;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 736 del 15 marzo 2010 ha approvato, ad integrazione della citata Del. G.R. n. 279/2010, la tariffa di riferimento regionale da applicare nella fase transitoria per le strutture di fascia media di cui agli artt. 66-67 già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del Reg.R. n. 7/2010;
 - Il Consiglio di Stato con propria sentenza della Sezione III, n. 947/2012 sul ricorso numero di registro generale 6583 del 2011, ha riformato la Sentenza del TAR Puglia n. 75/2011 (Sezione III) annullando la delibera n. 279/2010 e prescrivendo alla Regione di rideterminarsi in materia;
 - Al contrario la citata Sentenza non dispone l'annullamento della precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 1746/2009 con la quale la Regione provvedeva ad approvare lo studio di fattibilità funzionale alla determinazione delle tariffe, unitamente ai criteri per la determinazione delle stesse e relativi importi tariffari.

Considerato che

- L'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 stabilisce che la tariffa da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e servizi socio-sanitari autorizzati o vero e proprii e da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita agli accordi contrattuali e ai rapporti convenzionali e/o di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli Enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali titolari degli specifici interventi rivolti alle persone di cui allo stesso Regolamento, anche in regime di compartecipazione da parte degli utenti.
- Nello specifico, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007,

la determinazione delle tariffe regionali di riferimento deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;
- b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
- c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
- d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari.

- Lo studio di fattibilità, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 23 settembre 2009, ha individuato la tariffa regionale di riferimento in maniera differenziata e specifica per le diverse tipologie di servizio e relativi requisiti previsti dal Capo III "Strutture per Anziani" di cui al Titolo V del Regolamento Regionale n. 4/2007, artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, sulla base dei costi reali per il funzionamento di tali servizi, così come rilevati presso un campione di strutture già operanti, sia di titolarità pubblica che di titolarità privata, secondo criteri di legalità e sostenibilità, compresa la garanzia dei diritti del personale ivi impegnato, e sulla base dei costi connessi alla applicazione degli standard di cui al Regolamento.

- La citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 23.09.2009, ha disposto che le stesse tariffe di riferimento regionale, visti i metodi di calcolo applicati nello studio di fattibilità oggetto del citato provvedimento, si applichino esclusivamente per le prestazioni erogate da strutture residenziali per anziani autorizzate in via definitiva e adeguate agli standard strutturali, funzionali e organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., escludendo dal campo di applicazione delle nuove tariffe le strutture ancora operanti in regime di autorizzazione provvisoria ovvero in applicazione degli standard strutturali e organizzativi di cui al precedente Regolamento Regionale n. 1/1997, cui il SSR continuerà ad applicare le tariffe previgenti;

- Agli atti del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria sono disponibili i prospetti di calcolo delle tariffe di riferimento regionale non solo per il modulo base, da n. 30 posti letto, ma anche per strutture di dimensioni maggiori, ovvero multipli del modulo base, da cui si evince la possibilità di evidenziare significative economie di scala quantificabili e derivanti dalla applicazione degli stessi requisiti minimi fissati dal reg. R. n. 4/2007 e dalla condivisione di taluni servizi di carattere generale tra i moduli aggiuntivi oltre il primo, e dunque sulla base dei medesimi criteri di calcolo che sono stati utilizzati nel corso della fase di ascolto delle Associazioni di categoria, dovuta alla Regione secondo quanto previsto dal medesimo art. 32 del Regolamento Regionale. Alle associazioni di categoria, nella fase di ascolto propedeutica alla assunzione dell' Del. G.R. n. 279/2010, fu presentata la proposta di applicare un abbattimento del 10% e del 15% rispettivamente per le strutture con almeno con 2 moduli da 30 p.l., e per le strutture con oltre 60 p.l..

Rilevato che

- Le voci di costo considerate per la definizione delle tariffe, possono essere raggruppate in due macro categorie:

1) Costo per il personale. Costituisce la quota parte più consistente (compresa tra il 70 e il 77%) e comprende le annualità lorde da corrispondere al personale secondo la tipologia di servizio e secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007, con gli oneri connessi;

2) Costodigestione. E' calcolabile solo su valori medi desunti dall'analisi dei costi storici. L'insieme dei costi di gestione comprende le spese per i servizi generali, le forniture, le assicurazioni, le consulenze, i canoni, le utenze, la cancelleria, la manutenzione, gli ammortamenti ed altri oneri. A questi si aggiungono i costi per i pasti, intendendo per questi i costi per le materie prime, essendo escluse le spese per il personale (cuoco, aiuto-cuoco, ausiliari), ove previsto, che viene invece esibito nella prima parte della tariffa.

- Sulla scorta dei risultati conseguiti con lo studio di fattibilità, e con lo sviluppo dei medesimi criteri di

calcolo su moduli aggiuntivi rispetto al modulo base (secondo, terzo modulo e successivi), emerge che le economie di scala conseguibili su strutture di media e grande dimensione si attestano su percentuali tra il 10% e il 15%, e precisamente il 10% quando la struttura ha anche il secondo modulo (fino a 60 p.l.), e il 15% quando la struttura ha anche il terzo modulo (oltre 60 p.l.).

- Al fine di tener conto delle stimate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura, i soggetti gestori delle stesse strutture fissano le rispettive rette tenendo conto di una riduzione della tariffa di riferimento nella misura del 10% per strutture con due moduli abitativi e organizzativi, di cui il secondo modulo attivo almeno al 50% dei posti, e di almeno il 15% per strutture con tre o più moduli, di cui il terzo attivo almeno al 50% dei posti;

- In data 23 marzo 2012, a seguito della notifica alle Strutture regionali interessate della sentenza del Consiglio di Stato innanzi citata, si è svolta una nuova riunione con le Associazioni di Categoria e i dirigenti dei Servizi Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, interessate per quanto di competenza, per illustrare le motivazioni per le quali la Regione intende procedere alla nuova approvazione delle tariffe di riferimento regionale, così come determinate con il contributo dello studio di fattibilità di cui alla Del. G.R. n. 1746/2009, di cui permane la validità;

- Nel corso della suddetta riunione di concertazione, sono state rappresentate dalle Associazioni di Categoria le ragioni di richieste di rideterminazione delle tariffe di riferimento regionale visti essenzialmente i maggiori costi sostenuti dai soggetti gestori chiamati non di rado ad assicurare prestazioni aggiuntive - rispetto agli standard strutturali e organizzativi di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. - per assicurare la maggiore cura di pazienti gravemente non autosufficienti, nonché le ragioni della richiesta di non applicare gli abbattimenti tariffari connessi alle economie di scala, che riducono ogni margine per il soggetto gestore, che voglia assicurare prestazioni di maggiore qualità;

- Nel corso della stessa riunione, i dirigenti regionali hanno rappresentato che già l'art. 32 del Reg. R. n. 4/2007 prevede che in presenza di prestazioni aggiuntive, formalmente richieste e concordate dai committenti (ASL, Comuni, famiglie) sia possibile applicare incrementi rispetto alla tariffa di riferimento regionale; inoltre l'eliminazione degli abbattimenti connessi alle economie di scala determinerebbe un incremento della spesa consolidata a carico del Fondo Sanitario Regionale che, in regime di Piano di Rientro, non è possibile sostenere per la Regione Puglia e le ASL pugliesi, pena la necessità di ridurre la capacità di presa in carico del Servizio Sanitario Regionale.

Ravvisata la necessità

- di provvedere alla riapprovazione delle tariffe regionali di riferimento per le strutture per Anziani di cui Titolo V - Capo III "Strutture per Anziani" del Regolamento Regionale n. 4/2007, artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, fermi restando i criteri di calcolo e i principi fissati con delibera n. 1746/2009 e qui confermati;

- di tener conto delle stimate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura;

- di precisare che a tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, supportate dalla erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, eventualmente praticate dai soggetti gestori, preventivamente richieste e concordate con l'utente e descritte nella carta dei servizi della struttura interessata, non si applica il proporzionale incremento della quota sanitaria a carico della ASL titolare dell'accordo contrattuale;

- di confermare che i Comuni e le Asl che definiscono rapporti convenzionali ovvero accordi contrattuali con le strutture, rispettivamente sociali e sociosanitarie oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere annualmente ai soggetti gestori la documentazione attestante la regolarità contributiva per le stesse strutture, nonché dettagliata documentazione sull'utenza presa in carico, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di privacy e utilizzo di dati sensibili.

Alla luce di quanto fin qui premesso, considerato e rilevato, si propone alla Giunta Regionale di

approvare, con la presente proposta di deliberazione, le tariffe determinate per i servizi residenziali per anziani di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., secondo quanto riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli indirizzi applicativi esposti in narrativa

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare l'Allegato A al presente provvedimento che, costituendone parte integrante e sostanziale, riporta le tariffe per persona al giorno riferite ai servizi residenziali per gli anziani di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007;
- di approvare l'Allegato B al presente provvedimento che, costituendone parte integrante e sostanziale, riporta le modalità di calcolo delle tariffe per ciascuna tipologia di struttura;
- di confermare i contenuti dello studio di fattibilità approvato con Delibera di G.R. n.1746/2009 che riporta l'analisi dei costi standard per la definizione delle succitate tariffe in relazione ai requisiti strutturali, funzionali e organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007;
- di disporre che, ai fini della applicazione delle tariffe di riferimento regionale per i posti letto di strutture sociosanitarie oggetto di convenzione ovvero di accordo contrattuale con la ASL di riferimento, la quota sanitaria, pari al 50% della retta praticata, è applicabile a far data dalla approvazione del DIF 2010 da parte della Giunta Regionale, in ragione della necessità di assicurare la copertura finanziaria alla spesa aggiuntiva prevista;
- di disporre che, al fine di tener conto delle stimate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura, i

soggetti gestori delle stesse strutture definiscono le rispettive rette tenendo conto di una riduzione della tariffa di almeno il 10% per tutti i posti, in presenza di n. 2 moduli e di almeno la metà più uno dei posti (46 p.l.) del secondo modulo attivati, ed è ridotta di almeno il 15% per tutti i posti, in presenza di n. 3 moduli e di almeno la metà più uno dei posti (76 p.l.) del terzo modulo attivati;

- di disporre che abbattimenti delle tariffe praticate in misura superiore a quanto sopra riportato, in relazione alle economie di scala, ovvero incrementi delle stesse rispetto a quelle di riferimento regionale, dovranno essere adeguatamente motivati all'utenza finale, e, comunque, subordinati al pieno rispetto delle norme sui contratti di lavoro;

- di disporre che a tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, supportate dalla erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, eventualmente praticate dai soggetti gestori, preventivamente richieste e concordate con l'utente e descritte nella carta dei servizi della struttura interessata, non si applica il proporzionale incremento della quota sanitaria a carico della ASL titolare dell'accordo contrattuale, non potendo la quota sanitaria superare il 50% della tariffa di riferimento regionale già fissata per le strutture di cui all'art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007, vista la definizione del fabbisogno e della connessa spesa su base regionale, con articolazione provinciale;

- di confermare gli indirizzi attuativi e le modalità di applicazione della tariffa di riferimento regionale per le strutture di fascia media ex artt. 66-67 del Reg.R. n. 4/2007 e s.m.i., come approvati dalla Del. G.R. n. 736/2010;

- di disporre che le stesse tariffe di riferimento regionale si applichino esclusivamente per le prestazioni erogate da strutture residenziali per anziani autorizzate in via definitiva e adeguate agli standard strutturali, funzionali e organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007;

- di inviare la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola